

INDEDUCIBILITA' COMPENSI AMMINISTRATORI SOC. DI CAPITALI

(C. CASSAZ. ORDINANZA N. 18702 DEL 13/08/2010)

Dopo la sorprendente dichiarazione di indeducibilità dei compensi degli amministratori di società di capitali¹, in particolare ci riferiamo alla società a responsabilità limitata (s.r.l.), e alle società per azioni (s.p.a.), ora, purtroppo, ci troveremo in una situazione in cui **l'Agenzia delle Entrate si troverà legittimata ad effettuare “controlli a tappeto”**, emanando avvisi di accertamento su tutte quelle società che legittimati da una chiarissima norma di legge, ovvero l'art. 95 del T.U.I.R.² hanno portato in deduzione i compensi corrisposti agli amministratori.

Cercando di far comprendere appieno la portata dell'ordinanza oggetto di questo approfondimento, si pensi che nei numerosi casi in cui ci si è intervenuti sulla problematica, mai si era messa in discussione la legittimità della deduzione, se mai quello su cui si è più volte sindacato era la congruità dei compensi medesimi, cioè disconoscere una parte del compenso ritenuto eccessivamente alto rispetto al volume di affari della società amministrata.

Ci sembra che ai giudici sia “sfuggito” un principio basilare del nostro ordinamento che è a fondamento dei criteri di interpretazione delle norme, ovvero che nessuna interpretazione può mai farsi laddove la legge sia positiva e chiara. È infatti noto che l'art. 12 delle disposizioni della legge in generale disponga il principio secondo cui nell'applicare la legge

¹ Ordinanza n. 18702 depositata il 13/08/2010

² Art. 95 del D.p.r. 917/1986, “ *I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1 (tutte le società di capitali, s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. coop, enti pubblici e privati ecc.), sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.*”

ci si deve attenersi, innanzi tutto, al tenore letterale. Quanto assunto dall'articolo 12 è per limitare ogni potere discrezionale da parte del giudice, per evitare ogni incertezza sui punti regolati dalla legge.

La domanda che ci si pone è se non era il caso prima di emanare una affrettata, incomprensibile, ma soprattutto dirompente pronuncia fosse stato necessario, come anche chiesto dal contribuente, l'intervento delle sezioni unite, vista la straordinaria importanza e delicatezza della situazione?

Rimandando ad un precedente articolo da noi pubblicato relativo alle motivazioni che hanno spinto la cassazione a questa quasi "follia", si vuole precisare che messi a confronto gli amministratori di società di persone e quelli di società di capitali, casomai saranno i primi a potersi assimilare ad imprenditori individuali, è per questo che l'articolo 62³ disciplinava esplicitamente la deducibilità di tali compensi, mentre gli amministratori di società di capitali sono più coerentemente assimilabili a dipendenti della società⁴, come tra l'altro è anche disposto in altre parti del T.U.I.R.⁵

Concludendo, pensiamo che l'errore più grande è stato quello di non approfondire maggiormente la questione, e che, ci auspichiamo, la Suprema Corte non mancherà di porre maggiore attenzione al tema alla prima occasione utile.

dr. Emilio Giffi

³ D.p.r. 917/1986 ante riforma 2004

⁴ Non a caso è l'assemblea dei soci che nomina, revoca e stabilisce il compenso dell'amministratore, e deve operare rispettando le leggi, lo statuto della società ed il mandato che gli è stato affidato dall'assemblea.

⁵ Art. 50 del D.p.r. 917/1986, comma 1 punto c bis.